

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 13 gennaio 2012

In Aosta, il giorno tredici (13) del mese di gennaio dell'anno duemiladodici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **55** OGGETTO :

APPROVAZIONE, DI INTESA CON IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI, DELLA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2011, N. 30 (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2012/2014), PER L'ANNO 2012.

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, richiama l'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.*) che, in attuazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), ha stabilito:

- al comma 1, che a decorrere dall'anno 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- al comma 2, che le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno siano stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Rileva, pertanto, la necessità che, per il perseguimento delle finalità di cui alla sopra richiamata disposizione, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali definiscano al più presto, con le modalità dell'intesa di cui all'art. 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), un'apposita disciplina, al fine di consentire agli enti interessati di adottare gli atti necessari all'istituzione del tributo.

Precisa, a tale proposito, che, su proposta dell'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, il Comitato esecutivo del Consiglio permanente degli enti locali, con deliberazione n. 38/2011, ha approvato l'istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale in merito all'introduzione dell'imposta di soggiorno, composto da rappresentanti dell'Assessorato al turismo, sport, commercio e trasporti, del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile della Presidenza della Regione, delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Consiglio permanente degli enti locali.

Sottolinea che il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno disciplinare la materia a titolo sperimentale per il solo anno 2012, al fine di verificarne le ricadute in termini di gettito e le problematiche applicative.

Evidenzia, pertanto, che proprio il carattere sperimentale dell'attuazione dell'imposta per l'anno 2012 comporterebbe l'opportunità di un'applicazione quanto più diffusa dell'imposta stessa da parte dei Comuni della Regione.

Rileva, inoltre, che sia i rappresentanti degli enti locali sia quelli delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive hanno espresso la richiesta di disciplinare le modalità di attuazione dell'imposta in modo molto dettagliato e uniforme sul territorio regionale, stabilendo in particolare, in modo vincolante per tutti i Comuni, la misura dell'imposta e le modalità della sua determinazione, la destinazione delle risorse derivanti, le tipologie delle esenzioni, le modalità e i termini delle dichiarazioni e i versamenti, contenendo, pertanto, l'autonomia regolamentare dei Comuni.

Rileva che il gruppo di lavoro sopra citato, a seguito di quattro incontri presso le strutture del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, ha redatto una proposta, condivisa da tutti i soggetti coinvolti, che risulta dall'allegato A alla presente deliberazione.

Evidenzia l'opportunità di accogliere tale proposta in quanto la stessa è frutto di un confronto tra l'amministrazione regionale, gli enti locali e i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

Propone, altresì, di stabilire che le strutture regionali competenti in materia di agricoltura, per le attività agrituristiche, e di turismo, per tutte le altre attività, collaborino con le strutture ricettive e con gli enti locali, attraverso il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, al fine di supportare il controllo nella determinazione dell'imposta, trasmettendo, entro il 31 marzo 2012, i prezzi medi per persona e per notte di soggiorno, definiti in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 dell'allegato A alla presente deliberazione.

Precisa che l'Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali ha richiesto, nella seduta del 10 gennaio 2012, in sede di esame della bozza della presente proposta di deliberazione al fine di raggiungere l'intesa di cui all'art. 67 della l.r. 54/1998, per promuovere uniformità nelle modalità di applicazione della normativa sull'intero territorio regionale, di inserire nell'allegato A uno specifico articolo che indichi nel 1° giugno 2012 la data di decorrenza per l'applicazione dell'imposta.

Evidenzia l'opportunità di accogliere tale richiesta.

Sottolinea che, a tal fine, è stato introdotto l'art. 9 "Decorrenza" nell'allegato A alla presente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;

Vista l'intesa espressa dal Consiglio Permanente degli enti locali, nella riunione del 10 gennaio 2012, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 67 della l.r. 54/1998, con la richiesta di introdurre una modificazione all'allegato A alla presente deliberazione, cui è stato dato seguito attraverso l'introduzione dell'art. 9 "Decorrenza";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23 dicembre 2011 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012 e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione finanza e contabilità degli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, la disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.*), per l'anno 2012, come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che le strutture regionali competenti in materia di agricoltura, per le attività agrituristiche, e di turismo, per tutte le altre attività, collaborino con le strutture ricettive e con gli enti locali, attraverso il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, al fine di supportare il controllo nella determinazione dell'imposta, trasmettendo, entro il 31 marzo 2012, i prezzi medi per persona e per notte di soggiorno, definiti in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 dell'allegato A alla presente deliberazione.

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 55 in data 13 gennaio 2012

DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2011, N. 30 (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2012/2014), PER L'ANNO 2012.

Art. 1
(Oggetto)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.*), il presente atto definisce le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, per l'anno 2012.

Art. 2
(Soggetto passivo)

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è colui che alloggia nelle strutture ricettive di cui al successivo articolo 3 situate sul territorio comunale.

Art. 3
(Strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 sono individuate dalle leggi regionali 6 luglio 1984, n. 33 (*Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere*), 29 maggio 1996, n. 11 (*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*), 24 giugno 2002, n. 8 (*Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34*) e 4 dicembre 2006, n. 29 (*Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1*) e si distinguono in:
 - a) aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi;
 - b) case per ferie;
 - c) ostelli per la gioventù;
 - d) rifugi alpini e bivacchi fissi;
 - e) posti tappa escursionistici (dortoirs);
 - f) esercizi di affittacamere;
 - g) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner);
 - h) case e appartamenti per vacanze;
 - i) campeggi;
 - j) villaggi turistici;

- k) aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
- l) attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
- m) attività agrituristiche.

Art. 4

(Soggetti preposti agli adempimenti tributari)

1. I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all'articolo 2 sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Misura dell'imposta)

1. L'imposta di soggiorno è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, come di seguito indicato.
2. La determinazione dell'imposta deve essere effettuata, per tutte le strutture ricettive, fatta eccezione per quelle di cui al successivo comma 3, nel modo seguente:
 - a) deve essere individuato il prezzo medio, comprensivo di IVA, per persona e per notte di soggiorno;
 - b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comunicati dalla struttura ricettiva alle strutture regionali competenti ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
 - b1) al prezzo della camera doppia, per gli alberghi propriamente detti e gli alberghi diffusi, gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) e le attività agrituristiche;
 - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, per le residenze turistico-alberghiere e le case e appartamenti per vacanze;
 - b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici (dortoirs) e i rifugi alpini;
 - c) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
 - c1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli alberghi propriamente detti e gli alberghi diffusi, gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) e le attività agrituristiche;
 - c2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva diviso il relativo numero dei posti letto, per le residenze turistico-alberghiere e le case e appartamenti per vacanze;
 - c3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici (dortoirs) e i rifugi alpini;
 - d) devono essere applicate le seguenti tariffe, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
 - d1) **euro 0,20**, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
 - d2) **euro 0,50**, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
 - d3) **euro 0,80**, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
 - d4) **euro 1,00**, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
 - d5) **euro 2,00**, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 200,00;
 - d6) **euro 3,00**, per un prezzo medio oltre euro 200,00.



3. Per i campeggi, i villaggi turistici e le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a **euro 0,20** per persona per notte di soggiorno.

Art. 6

(Destinazione delle risorse)

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, i seguenti interventi in materia di turismo:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - b) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o con l'Office Régional du Tourisme e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati;
 - c) progetti di mobilità turistica interna;
 - d) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località, quali, ad esempio, l'arredo urbano e le luminarie;
 - e) investimenti a favore di raggruppamenti di operatori riconosciuti ai sensi della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 - Club di prodotto - (*Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35*).

Art. 7

(Esenzioni)

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
 - b) i ragazzi di età inferiore agli anni dieci, qualora beneficino di tariffe gratuite;
 - c) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;
 - e) coloro che alloggiano in attendamenti occasionali o in campeggi mobili in tenda;
 - f) coloro che alloggiano nei bivacchi fissi.

Art. 8

(Dichiarazioni e versamenti)

1. I gestori delle strutture ricettive presentano, entro il 1° ottobre 2012 per i soggiorni fino al mese di agosto 2012 ed entro il 31 gennaio 2013 per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre,

novembre e dicembre 2012, una dichiarazione redatta sulla falsariga del modello allegato al presente atto, contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni di cui all'art. 7 e l'imposta totale incassata.

2. L'imposta è corrisposta dai gestori delle strutture ricettive con bonifico sul conto corrente bancario o con versamento diretto presso la tesoreria del Comune.

Art. 9
(Decorrenza)

1. La data di decorrenza per l'applicazione dell'imposta di soggiorno è stabilita nel 1° giugno 2012.



DICHIARAZIONE PERIODICA

- FINO AL MESE DI AGOSTO 2012** (da presentare entro il 1° ottobre 2012)
- MESI DI SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2012**
(da presentare entro il 31 gennaio 2013)

Al Comune di _____

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ NATO/A A _____

PROV. ___ IL ___ / ___ / ___ RESIDENTE A _____ PROV. ___

VIA _____ N. ___ CAP _____

IN QUALITA' DI

TITOLARE DELLA DITTA OMONIMA

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' _____

CODICE FISCALE																				
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTITA IVA																				
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEDE LEGALE A _____ PROV ___ VIA _____ N. _____

CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA RICETTIVA _____

UBICATA IN _____ VIA _____ N. _____

DICHIARA

A) CHE LA TARIFFA APPLICATA PER PERSONA E PER NOTTE DI SOGGIORNO E' LA SEGUENTE: _____;

.....



B) CHE HA EFFETTUATO IL PAGAMENTO DI EURO _____ IN DATA _____

MEDIANTE:

- bonifico bancario: CRO n. _____
- versamento diretto presso tesoreria: quietanza n. _____

con la seguente causale “*Imposta di soggiorno relativa ai mesi di _____*”.

C) CHE NEL PERIODO SOPRA INDICATO HA OSPITATO PRESSO LA PROPRIA STRUTTURA RICETTIVA LE SEGUENTI PERSONE:

periodo	numero presenze totali rilevate ai fini ISTAT	numero di presenze esenti dall'imposta	imposta totale incassata
mese di _____			
TOTALE PERIODO			

NOTE _____

DATA _____

FIRMA _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono raccolti e conservati con modalità idonee a garantire la massima riservatezza e sicurezza presso gli archivi cartacei e informatizzati del Comune cui è diretta. Il contenuto dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dall'art. 32 della legge regionale n. 30/2011. Titolare del trattamento dei dati è il Comune cui è diretta la dichiarazione e a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.